

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1123-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1965*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1967 (V. Stampato n. 2893)*

**d'iniziativa dei senatori BERTONE, GIRAUDD, ZACCARI, CASSINI, BOCCASSI, CAGNASSO, ROVERE, AUDISIO, ROASIO, SECCHIA, PASSONI, POËT, VACCHETTA, MAGLIANO Terenzio, COPPO, ROVELLA, MASSOBRIO, BARACCO, SIBILLE, MACAGGI e CHABOD**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 luglio 1967*

Autorizzazione di spesa per la ricostruzione  
della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1966 sarà provveduto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo sul capitolo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.